

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 22/2014

del 13 giugno 2014

- 1) MiFID II e MIFIR: pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la nuova Direttiva 2014/65/UE ed il nuovo Regolamento (UE) n. 600/2014
- 2) Market Abuse: pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Direttiva 2014/57/UE ed il nuovo Regolamento (UE) n. 596/2014
- 3) CRD IV: Pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le nuove norme tecniche di attuazione sullo scambio di informazioni fra le autorità competenti
- 4) CRD IV: aggiornate le Q&A dell'EBA sul Single Rulebook
- 5) CRR: Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato n. 625/2014
- 6) Unione bancaria: Pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le nuove Direttive sul meccanismo unico di risoluzione delle crisi e sul sistema di garanzia dei depositi
- 7) Circolari segnaletiche: Banca d'Italia pone in consultazione le modifiche alle Circolari nn. 272, 189, 217, 248, 140 e 154
- 8) Imprese di assicurazione: IVASS ha posto in consultazione l'aggiornamento delle disposizioni in materia di investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche
- 9) Fondi pensione: emanata dalla COVIP una nuova circolare sull'investimento in parti di OICR e trattamento dei relativi costi
- 10) Fondi pensione: risposta della COVIP a quesito in materia di mandati di gestione

1) MiFID II E MIFIR: PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA LA NUOVA DIRETTIVA 2014/65/UE ED IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 giugno 2014 sono state pubblicate le nuove norme di revisione del quadro normativo MiFID di cui alla Direttiva 2004/39/CE e relative disposizioni di attuazione.

Più in dettaglio, sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti:

- la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (c.d. MiFID II), e con cui si procede ad una rifusione della Direttiva 2004/39/CE.

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 3 luglio 2016.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 3 gennaio 2017, fatta eccezione per le disposizioni che recepiscono l'art. 65, par. 2, che si applicano a decorrere dal 3 settembre 2018. Le misure di cui all'art. 92 si applicano a decorrere dal 3 luglio 2015;

- il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (c.d. MiFIR).

Il Regolamento si applica dal 3 gennaio 2017, fatta eccezione per le previsioni dettate dall'art. 55.

2) MARKET ABUSE: PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA LA DIRETTIVA 2014/57/UE ED IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 giugno 2014 sono state pubblicate le nuove disposizioni europee in materia di market abuse.

Più in dettaglio, sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti:

- la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.

La Direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 3 luglio 2016.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 3 luglio 2016, con riserva dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014;

- il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 3 luglio 2016, fatta eccezione per le previsioni dettate dall'art. 39.

3) CRD IV: PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA LE NUOVE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FRA LE AUTORITÀ COMPETENTI

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 giugno 2014 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione del 4 giugno 2014, avente ad oggetto le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (CRD IV).

In particolare, il Regolamento di esecuzione stabilisce formati standard, modelli e procedure da utilizzare per gli scambi obbligatori di informazioni che possono facilitare il monitoraggio degli enti operanti tramite una succursale o mediante la libera prestazione di servizi in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è ubicata la loro sede centrale.

Il Regolamento di esecuzione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

4) CRD IV: AGGIORNATE LE Q&A DELL'EBA SUL SINGLE RULEBOOK

In data 6 giugno 2014 l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un aggiornamento delle proprie Q&A sul Single Rulebook, e che si riferiscono al nuovo regime CRD IV, comprensivo della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e dei relativi standard tecnici e linee guida elaborate dall'EBA.

In particolare, l'EBA ha pubblicato 12 nuovi quesiti che riguardano diversi profili, fra cui il trattamento dei fondi propri, il regime della comunicazione per paese, l'applicazione delle politiche di remunerazione ai secondment contracts e i capital buffers.

5) CRR: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO DELEGATO N. 625/2014

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 giugno 2014 il Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione del 13 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito.

Il Regolamento delegato entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

6) UNIONE BANCARIA: PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA LE NUOVE DIRETTIVE SUL MECCANISMO UNICO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI E SUL SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 giugno 2014 sono state pubblicate le nuove disposizioni che attuano il meccanismo unico di risoluzione delle crisi (c.d. Single Resolution Mechanism) ed il sistema di garanzia dei depositi (c.d. Deposit Guarantee Scheme) nell'ambito dell'Unione bancaria.

Più in dettaglio, sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti:

- la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e

risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 31 dicembre 2014.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015 (tuttavia le disposizioni adottate per conformarsi al titolo IV, capo IV, sezione 5, sono applicate al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2016);

- la Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Gli Stati membri sono chiamati a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva in parte entro il 3 luglio 2015 ed in parte entro il 31 maggio 2016.

7) CIRCOLARI SEGNALETICHE: BANCA D'ITALIA PONE IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE ALLE CIRCOLARI NN. 272, 189, 217, 248, 140 E 154

In data 10 giugno 2014 Banca d'Italia ha posto in consultazione le bozze di aggiornamenti delle seguenti Circolari:

- Circolare n. 272 "Matrice dei Conti";
- Circolare n. 189 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio";
- Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL";
- Circolare n. 248 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi";
- Circolare n. 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi";
- Circolare n. 140 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela".

Gli aggiornamenti sono motivati dall'esigenza di recepire le novità connesse con i Regolamenti BCE in materia di segnalazioni statistiche e con il nuovo Sistema Europeo dei Conti.

Le bozze di aggiornamenti introdurrebbero l'abrogazione delle segnalazioni mensili dei fondi aperti e delle SICAV (cosiddetta "Segnalazione sintetica").

8) IMPRESE DI ASSICURAZIONE: IVASS HA POSTO IN CONSULTAZIONE L'AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

In data 10 giugno 2014 l'IVASS ha posto in consultazione un documento contiene lo schema di Regolamento recante aggiornamenti al vigente Regolamento ISVAP n. 36/2011 in materia di investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche.

Le modifiche apportate allo schema di Regolamento n. 36/2011 si propongono principalmente di ampliare la possibilità per le imprese di assicurazioni di investire e di diversificare i propri investimenti, disponendo di un ventaglio più articolato di combinazioni rischio-rendimento, tenendo anche conto dei presidi di controllo interno aggiunti o rafforzati in vista della preparazione a Solvency II.

Le modifiche, motivate da fini prudenziali, vanno anche nella direzione di favorire l'ampliamento degli strumenti di finanziamento dell'economia.

Le modifiche ed integrazioni apportate interessano prevalentemente la Parte III del Regolamento n. 36/2011, dedicata alle disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche e in particolare:

- i Titoli I e II, per quanto concerne le categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, rispettivamente, dei rami vita e danni;
- il Titolo III per quanto riguarda i poteri dell'IVASS.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all'IVASS entro il 10 luglio 2014.

9) FONDI PENSIONE: EMANATA DALLA COVIP UNA NUOVA CIRCOLARE SULL'INVESTIMENTO IN PARTI DI OICR E TRATTAMENTO DEI RELATIVI COSTI

In data 13 giugno 2014 la COVIP ha emanato una nuova circolare (Circolare 13 giugno 2014 - Prot. n. 3904) in materia di investimento in parti di OICR da parte dei fondi pensione e trattamento dei relativi costi.

La Circolare si inserisce nell'ambito dell'esame, da parte della COVIP, di istanze provenienti dagli operatori e finalizzate ad individuare soluzioni, anche mediante revisione di principi e regole esistenti, per facilitare l'accesso dei fondi pensione a investimenti non tradizionali con l'obiettivo di accrescere le opportunità di ritorni nel medio-lungo termine e che si adattino al ruolo dei fondi pensione quali investitori istituzionali.

In particolare, alla COVIP sono pervenute richieste di taluni intermediari interessati ad investire in OICR e che hanno rappresentato che i costi di detti strumenti sono spesso superiori alle commissioni di gestione applicate ai fondi pensione gestiti, ed hanno così invitato la Commissione a valutare la possibilità di superare il divieto di duplicazione delle commissioni nei termini attualmente vigenti.

Al fine di agevolare l'investimento nei prodotti in esame e nelle more dell'emanazione di istruzioni di carattere generale che potranno essere elaborate successivamente all'adozione del nuovo decreto ministeriale sugli investimenti dei fondi pensione, con la Circolare la Commissione ha consentito ai fondi pensione che abbiano interesse a procedere in tal senso di prevedere un superamento del divieto di cumulo dei costi in caso di investimento in parti di OICR. Il superamento di detto divieto potrà avvenire in ogni caso solo nel rispetto dei limiti e con le modalità indicate nella medesima Circolare.

10) FONDI PENSIONE: RISPOSTA DELLA COVIP A QUESITO IN MATERIA DI MANDATI DI GESTIONE

La COVIP ha pubblicato la risposta ad un quesito ad essa sottoposto da un'Associazione di categoria in merito alla possibilità che le forme pensionistiche complementari forniscano al gestore finanziario eventuali indicazioni circa gli strumenti finanziari in cui investire.

Più in dettaglio la richiesta di parere verte sull'eventualità che la forma di previdenza complementare ritenga opportuno procedere, in ragione delle contingenti prospettive di mercato, alla sottoscrizione, per il tramite del gestore, di quote di OICR alternativi che investano in asset class con caratteristiche tecniche sostanzialmente vicine a quelle del mercato di riferimento del mandato di gestione. La forma pensionistica chiederebbe poi al soggetto gestore di compiere una valutazione professionale sugli strumenti finanziari individuati, al fine di procedere all'investimento successivamente all'apprezzamento della congruità e della potenziale profittabilità dell'operazione.

La COVIP ha ritenuto che i fondi pensione possano impartire indicazioni al gestore in ordine agli investimenti da effettuare a condizione che le stesse siano coerenti con le linee di indirizzo della gestione e con il mandato già conferito. Ciò risulterebbe, secondo la Commissione, in linea con il sistema delineato dal d.lgs. n. 252 del 2005, che detta un "regime speciale" in cui il cliente, cioè il fondo, ove intenda dare specifiche indicazioni al gestore, deve essere coadiuvato dal gestore stesso nelle valutazioni di opportunità dell'investimento e nella realizzazione dell'operazione. Nel caso particolare degli OICR, e ancor più di quelli alternativi, le indicazioni sono ammissibili purché coerenti con i principi che regolano i rapporti contrattuali.

Laddove, invece, l'investimento in OICR alternativi non sia previsto nelle linee di indirizzo della gestione e nelle convenzioni con i gestori, una volta riviste le proprie linee di indirizzo della gestione, e quindi aggiornato il documento sulla politica di investimento, potrà essere rivisto anche il mandato di gestione affidato al medesimo gestore. Ciò a condizione che il sottostante investibile da parte degli OICR alternativi individuati sia sostanzialmente compatibile con gli asset class indicati nel mandato di gestione.

Infine, quanto alla scelta degli strumenti finanziari, la COVIP ha sottolineato che dovrà in ogni caso essere tenuta in considerazione la normativa tempo per tempo vigente in materia di limiti agli investimenti delle forme pensionistiche complementari.